

## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/53/CR7/C5

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTAL \*
RECANTE IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AGENZIA DELLE
RISORSE IDRICHE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE E ALL'AUTORITÀ DELL'ENERGIA E DEL GAS.

#### IL FONDAMENTO NORMATIVO

In via preliminare, giova illustrare il quadro normativo sotteso all'approvazione del d.p.c.m. in disamina, al fine di individuare l'ambito di disciplina autorizzato dal legislatore statale.

Anzitutto, con il decreto legge 70/2011 (convertito nella 1. 106/2011) il legislatore statale aveva previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, in sostituzione della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (art. 10, co. 11-28 del d.1. 70/2011).

Tale organismo, congegnato dal legislatore come una vera è propria Authority, era espressamente finalizzato a "garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonchè alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici" (art. 10, co. 11 del d.l. 70/2011). Ai suddetti fini, il legislatore ha ridisegnato ex novo un articolato sistema di funzioni e poteri in materia di regolazione e vigilanza del servizio idrico integrato.

Prima ancora del suo effettivo insediamento, stante la sopravvenuta esigenza di attuare un contenimento della spesa pubblica, l'Agenzia è stata soppressa con il recente decreto legge 201/2011 (convertito con legge 214/2011) e le relative funzioni sono, con una clausola attributiva espressa, trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed, in via residuale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

In particolare a mente dell'articolo 21, comma 19 del d.l. 201/2011 "sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas <u>le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481</u>. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

## L'AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI INTERVENTO

Dalla lettura del suddetto disposto emerge chiaramente quale debba essere la sfera di azione del Governo, chiamato ad individuare le funzioni trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che devono essere attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici ed esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Tali funzioni risultano già declinate ope legis, giusta la disposizione dell'articolo 10 del decreto legge 70/2011 (convertito con legge 214/2011), pertanto l'emanazione del d.p.c.m. in parola non può che assumere una natura ricognitiva delle stesse, precisandone i contenuti ed esplicitando i relativi poteri di esercizio in conformità alla legge 481/1995.

Per contro, il testo in esame palesa un travalicamento dell'ambito di disciplina autorizzato dal legislatore statale ed al riguardo valgano le seguenti osservazioni.

Anzitutto, l'articolato si apre con una corposa elencazione di richiami normativi e di considerati non sempre pertinenti alla sfera di disciplina autorizzata dal legislatore e comunque non necessari (tale è

il caso ad esempio del preannunciato intento di addivenire ad una definizione complessiva della governance della risorsa idrica).

Analoghe considerazioni si possono esprimere con riferimento alle disposizioni recanti l'individuazione delle funzioni di spettanza ministeriale che, così come formulate, rischiano di sovrapporre, senza averne titolo né rango, competenze discordanti con quelle legittimamente sancite dal Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006).

Una rigorosa osservanza del suddetto mandato imporrebbe che le attività ricognite con il presente provvedimento siano, pertanto, riferite alla Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nonché finalizzate a garantire un effettivo potere di controllo e di indirizzo per la corretta regolazione ed organizzazione del servizio, senza tuttavia sfociare in una attività di amministrazione attiva.

Non a caso, l'articolo 21 del decreto legge 201/2011, richiama la legge 14 novembre 1995, n. 481 (istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Di conseguenza, come per i settori del gas e dell'energia elettrica anche nel settore del servizio idrico integrato l'Autorità in parola dovrebbe esercitare poteri deliberativi su tariffe, qualità del servizio e difesa degli utenti, disponendo a tali fini di poteri ispettivi e di accesso alla documentazione, nonché sanzionatori amministrativi, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti.

Pur tuttavia, la posizione di autonomia ed imparzialità propria dell'Autorità medesima potrebbe anche offrire l'occasione per estendere le suddette competenze ad ambiti più propriamente amministrativi, purchè siano comunque preservate le disposizioni declinate nella Parte III del d.lgs. 152/2006 che vedono il necessario coinvolgimento di tutti i livelli territoriali di governo del Settore del servizio idrico integrato.

# L'ULTERIORE RIDIMENSIONAMENTO DEL RUOLO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.

Con i numerosi interventi normativi che nel tempo si sono susseguiti nell'accidentato percorso - che ha portato dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (istituito dalla c.d. legge Galli) all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, poi sostituita dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (prevista dal d.lgs. 152/2006) per arrivare, infine, ai giorni nostri con la declinazione delle competenze dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (in sostituzione alla predetta Commissione) ora trasferite alla Autorità di regolazione dell'energia e del gas - si assiste, a fronte del costante ampliamento dei poteri e del margine di azione dell'organismo nazionale, ad un corrispettivo e inverso processo di ridimensionamento del ruolo delle Amministrazioni regionali.

Ad onor del vero, non può sottacersi come il provvedimento in esame si innesti nel solco tracciato dall'articolo 10 del decreto legge 70/2011, riproponendo nella sostanza i medesimi nodi critici.

In effetti tale decreto legge, più che intervenire sulla sfera di azione della soppressa Commissione, ha operato un vero e proprio conferimento di competenze, anche riallocando in capo alla subentrata Agenzia funzioni esistenti che il decreto legislativo 152/2006 ascrive alla sfera di competenza regionale e locale.

I disposti del decreto legge 70/2011 vedono infatti l'Agenzia (leggasi ora Autorità per l'energià elettrica ed il gas):

- predisporre le convenzioni-tipo di cui all'articolo 151 del d.lgs. 152/2006, senza più trasmetterla
  al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare per la sua adozione sentita la
  Conferenza Stato-Regioni, nonostante lo stesso articolo 151, comma 2 conservi espressamente in
  capo alle Regioni tale funzione;
- predisporre il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 dello stesso decreto legislativo, anche in questo caso senza più trasmetterlo al Ministro per la sua adozione sentita la Conferenza Stato-Regioni;
- definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua e quindi con possibile riferimento anche ai canoni per dell'acqua pubblica, in controtendenza rispetto al federalismo demaniale in via di atterno dell'acqua pubblica.
- approvare le tariffe predisposte dalle autorità competenti e verificare la corretta dazi

piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e "impartendo, a pena d'inefficacia", prescrizioni, senza prevedere o mettere in conto alcun ruolo intermedio delle Regioni volto a preservare le loro funzioni di pianificazione.

Permangono inoltre i dubbi, emersi con il decreto legge 70/2011, sulla sorte di alcune norme che assumono un particolare rilievo per le Regioni e le Province autonome e nello specifico:

- dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, a mente del quale la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche definisce, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti;
- del comma 7 dell'articolo 161 del d.lgs. 152/2006 ai sensi del quale i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio [leggasi alla Commissionel, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6 (dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici; modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; livelli di qualità dei servizi erogati; tariffe applicate; piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi).

Alla luce delle suddette considerazioni, pertanto, occorre recuperare il legittimo esercizio delle competenze regionali, garantendo in tal modo il rispetto del sistema di regolazione codificato dal Codice dell'Ambiente, basato su due livelli tra loro correlati (locale e nazionale) e che in tale ottica permanga nei giusti termini quanto è effettivamente ascrivibile a ragioni di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente riconducibili alla competenza esclusiva statale e quanto è ascrivibile invece alle incombenze che la stessa normativa assegna alle Amministrazioni regionali.

Concludendo, per quanto nulla osti in via di principio al trasferimento delle funzioni della soppressa Agenzia alla Autorità per l'energia elettrica ed il gas, si reputa che la sua disciplina debba tener conto delle peculiarità dei servizi idrici e delle competenze e responsabilità riservate alle Regioni in questa materia dalla normativa vigente e si richiede conseguentemente che allo schema di d.p.c.m. in oggetto siano apportati gli emendamenti di seguito riportati.

## Schema d.p.c.m.

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, che istituisce un Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 ("Norme in materia ambientale") che 152 ("Norme in materia ambientale") che recepisce la citata direttiva 2000/60/CE, e in recepisce la citata direttiva 2000/60/CE, e in particolare la Parte III;

istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ed in particolare il suo di pubblica utilità, ed in particolare il suo articolo 2;

## Emendamenti richiesti

acque;

particolare la Parte III;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, articolo 2:

<sup>\*</sup> I commi 11 e 15 del d.l. 70/2011 dispongono infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del "presente decreto", è istituita l'Agenzia e sono trasferite alla stessa le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del d.lgs. 152/2006 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del "presente decreto". Al tempo stesso il comma 26 dispone che a decorrere dall'entrata in vigore "della I do do legge di conversione del presente decreto", è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risor di cui all'articolo 161 del d.lgs. 152/2006, e <u>il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompani</u> disposizioni di cui alla presente legge.

conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, che conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, che ha introdotto il comma 186 bis all'articolo 2 della ha introdotto il comma 186 bis all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n.191, il quale ha legge 23 dicembre 2009 n.191, il quale ha disposto la soppressione delle Autorità di disposto la soppressione delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ed ha disposto che Ambito Territoriale Ottimale ed ha disposto che le regioni attribuiscano con legge le funzioni già le regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princípi esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza: VISTA la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di VISTA la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011 n. conversione del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la 70, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'articolo 10, comma 15 che ha in particolare l'articolo 10, comma 15 che ha all'Agenzia nazionale per regolazione e vigilanza in materia di acqua le regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze già attribuite dall'articolo 161 del competenze già attribuite dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche:

risorse idriche;

riguardo all'Agenzia nazionale per stessa dalla legge 14 novembre 1995, n.481;

legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto che le funzioni da trasferire siano previsto che le funzioni da trasferire siano individuate mediante un decreto del Presidente individuate mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto- giorni dall'entrata in vigore del citato decretolegge 6 dicembre 2011 n. 201, su proposta del legge 6 dicembre 2011 n. 201, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la proposta del Ministro dell'Ambiente, VISTA la proposta del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare.

CONSIDERATO che la Direttiva 2000/60/CE CONSIDERATO che la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (Direttiva quadro in materia di ottobre 2000 (Direttiva quadro in materia di acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, che traccia i principi in tema di 2006 n.152, che traccia i principi in gestione della risorsa idrica, ha tra i suoi gestione della risorsa idrica, ha

VISTA la legge 26 marzo 2010 n. 42, di VISTA la legge 26 marzo 2010 n. 42, di di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; la assegnato all'Agenzia nazionale risorse idriche:

VISTO l'articolo 21, comma 20, del Decreto VISTO l'articolo 21, comma 20, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha soppresso legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha soppresso la Commissione nazionale di vigilanza sulle la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

VISTO l'articolo 21, comma 19 del decreto- VISTO l'articolo 21, comma 19 del decretolegge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con la riguardo all'Agenzia nazionale regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni di regolazione e di controllo dei gas le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, prevedendo che siano esercitate servizi idrici, prevedendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n.481;

VISTO l'articolo 21, comma 19 del decreto- VISTO l'articolo 21, comma 19 del decretoterritorio e del mare;

della tutela del territorio e del mare.

dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo risorsa. la dell'ambiente, nonché la mitigazione degli effetti dell'ambiente, nonché la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità; per il delle inondazioni e della siccità; per il conseguimento di tali obiettivi, la Direttiva conseguimento di tali obiettivi, la Direttiva impone un approccio integrato al governo della impone un approccio integrato al governo della risorsa, che superi la storica tripartizione della risorsa, che superi la storica tripartizione della delle acque e obiettivi di qualità", "gestione del delle acque e obiettivi di qualità", "gestione del servizio idrico integrato";

che anche la Direttiva CONSIDERATA CONSIDERATO salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale nell'ambito 2000/60/CE;

cambiamenti climatici (COM richiedono che si proceda entro il corrente anno richiedono che si proceda entro il corrente anno climatici;

CONSIDERATO che spetta al delle acque:

CONSIDERATO altresì che:

- dell'autorità di governo della risorsa;
- la gestione integrata della risorsa deve tenere la gestione integrata della risorsa de la risors

principali obiettivi la prevenzione e riduzione principali obiettivi la prevenzione e riduzione protezione sostenibile della risorsa, "difesa dalle acque/difesa del suolo", "tutela "difesa dalle acque/difesa del suolo", "tutela servizio idrico integrato":

Comunicazione 2007/60/CE del Parlamento europeo e del interpretativa della Commissione Europea Consiglio, del 23 ottobre 2007 (cd Direttiva COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per "alluvioni"), recepita con il decreto legislativo una gestione più sostenibile delle Risorse 23 febbraio 2010 n.49 istituisce un quadro per la Idriche) del 26 luglio 2000, che, in linea con le valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni recenti iniziative volte ad attribuire maggior volto a ridurre le conseguenze negative per la peso a strumenti di natura economica delle politiche e le attività economiche connesse con le promuove la tariffazione dei servizi idrici alluvioni all'interno della Comunità, in coerenza quale mezzo per garantire un uso più e coordinamento con gli obiettivi della Direttiva sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico. Ciò anche al fine di contribuire a fare in modo che gli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva possano essere raggiunti in maniera efficace dal punto di vista dei costi.

CONSIDERATO che la Comunicazione in CONSIDERATO che la Comunicazione in materia di carenza idrica e siccità (COM materia di carenza idrica e siccità (COM 2007/414) e il Libro Bianco sull'adattamento ai 2007/414) e il Libro Bianco sull'adattamento ai 2009/147) cambiamenti climatici (COM 2009/147) definizione del Piano nazionale di alla definizione del Piano nazionale di adattamento al fine, tra l'altro, di diminuire la adattamento al fine, tra l'altro, di diminuire la vulnerabilità e aumentare la resilienza delle <del>vulnerabilità e aumentare la resilienza delle</del> risorse idriche per prevenire le conseguenze <del>risorse idriche per prevenire le conseguenze</del> negative e i danni derivanti dai cambiamenti negative e i danni derivanti dai cambiamenti elimatici;

Ministro CONSIDERATO che spetta al Ministro dell'ambiente, ai sensi del comma 6 della legge 8 dell'ambiente, ai sensi del comma 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottare le iniziative luglio 1986 n. 349, adottare le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque:

CONSIDERATO altresì che:

- le attività preliminari alla definizione dei costi - le attività preliminari alla definizione dei costi per i vari settori d'impiego dell'acqua attengono per i vari settori d'impiego dell'acqua attengono alla funzione d'indirizzo e coordinamento tipica alla funzione d'indirizzo e coordinamento tipica dell'autorità di governo della risorsa;

tutela e qualità, dei rischi derivanti dalla carenza tutela e qualità, dei rischi derivanti dalla carenza idrica e da eventi alluvionali, nonché delle idrica e da eventi alluvionali, nonché delle ripercussioni che i cambiamenti climatici ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sul governo integrato della risorsa comportano sul governo integrato della risorsa stessa:

75.6

- per la gestione sostenibile delle risorse idriche, - per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la direttiva stabilisce che il sistema di gestione la direttiva stabilisce che il sistema di gestione unica ed integrata delle acque deve essere basato unica ed integrata delle acque deve essere basato sulle unità geografiche ed idrologiche naturali, i sulle unità geografiche ed idrologiche naturali, i bacini idrografici, e che la gestione degli stessi, bacini idrografici, e che la gestione degli stessi, soprattutto se di ridotte dimensioni (oppure se le soprattutto se di ridotte dimensioni (oppure se le acque sotterranee localizzate in un bacino acque sotterranee localizzate in un bacino debbano avere un coordinamento a livello di distretto idrografico;

tenendo conto del principio "chi inquina paga";

- la maggiore criticità oggi riscontrabile è - la maggiore criticità oggi riscontrabile è riassetto della governance ed frammentazione sovrapposizione competenze l'adeguamento alle comunitarie direttiva n. 2000/60/CE e comunitarie ripartite tra livelli distrettuali e regionali;

servizio idrico integrato, costituito -

- la legge del 22 dicembre 2011 n. 214 affronta - la legge del 22 dicembre 2011 n. 214 affronta alcuni aspetti attinenti alla materia del servizio alcuni aspetti attinenti alla materia del servizio idrico integrato, attribuendo all'Autorità per idrico integrato all'Autorità per idrico integrato all'Autorità per idrico integrato all'Autorità l'energia elettrica ed il gas le funzioni di l'energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione, con particolare riferimento alla regolazione, con particolare riferimento

conto dei differenti usi della stessa, della sua conto dei differenti usi della stessa, della sua stessa:

confluiscono di fatto nel bacino idrografico confluiscono di fatto nel bacino idrografico unico adiacente), debbano avere un unico coordinamento a livello di distretto idrografico;

- le misure individuate nella pianificazione di - le misure individuate nei Piani di Tutela delle bacino ai fini del raggiungimento degli obiettivi Acque ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE debbono essere il della Direttiva 2000/60/CE debbono essere il risultato di un'analisi in termini di sostenibilità risultato di un'analisi in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in coerenza con l'analisi economica di cui coerenza con l'analisi economica di cui all'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 119 del decreto legislativo 152/06, e all'articolo 119 del decreto legislativo 152/06, e che debbono garantire il recupero integrale del che debbono garantire il recupero integrale del costo dei servizi idrici, ovvero la quantificazione costo dei servizi idrici, ovvero la quantificazione dei costi finanziari, ambientali e della risorsa dei costi finanziari, ambientali e della risorsa tenendo conto del principio "chi inquina paga";

peraltro dovuta al mancato completamento del peraltro dovuta al mancato completamento del alla riassetto della governance alla di frammentazione sovrapposizione normative competenze l'adeguamento direttiva n. 2007/60/CE rispettivamente sulla tutela delle 2007/60/CE rispettivamente sulla tutela delle acque e sulle alluvioni - richiede la definizione di acque e sulle alluvioni - richiede la definizione di ruoli e competenze non ancora prefettamente ruoli e competenze non ancora prefettamente ripartite tra livelli distrettuali e regionali;

il servizio idrico dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, di fognatura e depurazione delle acque reflue, sebbene rappresenti una parte minoritaria sebbene rappresenti una parte minoritaria rispetto agli altri usi della risorsa, è considerato rispetto agli altri usi della risorsa, è considerato prioritario e deve essere opportunamente prioritario e deve essere opportunamente garantito e tutelato anche attraverso una gestione garantito e tutelato anche attraverso una gestione secondo principi di efficienza, efficacia ed secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

stessa dalla legge 14 novembre 1995 n. 481;

- RITENUTO necessario:
- 2000/60/CE;
- adottare un quadro normativo improntato ad adottare un quadro normativo improntato ad rapida approvazione i piani di gestione dei rapida approvazione i piani di gestione dei azione:
- in vista della definizione complessiva della in vista della definizione complessiva della governance della risorsa idrica, disciplinare le governance della risorsa idrica, disciplinare le funzioni trasferite all'Autorità per l'energia funzioni trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, garantendo che l'esercizio delle elettrica e il gas, garantendo che l'esercizio delle stesse avvenga in coerenza e coordinamento con stesse avvenga in coerenza e coordinamento con la gestione integrata della risorsa;
- che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tenga l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tenga conto dei principi comunitari con particolare conto dei principi comunitari con particolare riferimento a quelli inerenti le politiche di riferimento a quelli inerenti le politiche di tariffazione, quali il principio del "chi inquina tariffazione, quali il principio del "chi inquina paga" e il principio della copertura integrale del paga" e il principio della copertura integrale del costo del servizio finanziario, ambientale e della costo del servizio finanziario, ambientale e della risorsa (principio del full cost recovery);

## decreta Articolo 1

(Funzioni del Ministero dell'Ambiente e della (Funzioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare)

- 1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del 1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, ed in particolare:
- coordinamento ad ogni livello di pianificazione coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti la gestione delle risorse delle funzioni inerenti la gestione delle risorse
- b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di b) adotta gli indirizzi e fissa gli st qualità della risorsa ai sensi della Parte III del qualità della risorsa ai sensi della P

determinazione della tariffa e al controllo del determinazione della tariffa e al controllo del servizio idrico integrato, prevedendo che esse servizio idrico integrato, prevedendo che esse siano esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità siano esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995 n. 481;

RITENUTO necessario:

assicurare al più presto una governance - assicurare al più presto una governance complessiva e unitaria per la risorsa idrica, complessiva e unitaria per la risorsa idrica, avviando al contempo l'istituzione delle Autorità avviando al contempo l'istituzione delle Autorità di Distretto e dando attuazione alla parte III del di Distretto e dando attuazione alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 adottando decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 adottando i necessari atti amministrativi, pervenendo i necessari atti amministrativi, pervenendo definitivamente ad un assetto istituzionale definitivamente ad un assetto istituzionale nazionale coerente con i principi della Direttiva nazionale coerente con i principi della Direttiva 2000/60/CE;

una logica unitaria della difesa idrogeologica, una logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche; rendere operative le autorità delle risorse idriche; rendere operative le autorità di bacino distrettuali; portare a definitiva e di bacino distrettuali; portare a definitiva e distretti idrografici e i relativi programmi di distretti idrografici e i relativi programmi di azione;

- la gestione integrata della risorsa;
- risorsa (principio del full cost recovery);

RICHIAMATI gli esiti del referendum come specificati nel DPR n. 116 del 18.07.2011;

## Decreta Articolo-1

tutela del territorio e del mare)

- dell'articolo 3, ed in particolare:
- adotta gli indirizzi per assicurare il a) adotta gli indirizzi per assicurare il idriche:

- settore:
- risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;
- ambientale e del costo della risorsa in attuazione ambientale e del costo della risorsa in attuazione del principio del recupero integrale del costo del del principio del recupero integrale del costo del servizio:
- e) definisce i criteri per la determinazione della e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato, per i vari diversi dal servizio idrico integrato, per i vari d'impiego dell'acqua, anche settori proporzione al grado di inquinamento ambientale proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività:
- associazioni dei consumatori;
- g) verifica, sentita l'Autorità per l'energia g) verifica, sentita l'Autorità per l'energia idrico integrato:
- h) può definire indirizzi e criteri per la h) può definire indirizzi e criteri per la perequazione tariffaria tra i diversi ambiti perequazione tariffaria tra i diversi ambiti territoriali

#### Articolo 2

del settore idrico)

- 1. Le funzioni di regolazione e controllo dei 1. Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, in piena autonomia e con novembre 1995 n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo.
- La regolazione del servizio idrico integrato La regolazione del servizio idrico integrato persegue le seguenti finalità:
- a. salvaguardia ed utilizzo efficiente delle risorse a. salvaguardia ed utilizzo efficiente delle risorse idriche:
- b. garanzia della diffusione, fruibilità e qualità b. garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo del servizio all'utenza in modo sull'intero territorio nazionale;
- c. definizione di un sistema tariffario equo, certo, c. definizione di un sistema tariffario

- D.lgs. 152/06 e delle Direttive comunitarie di D.lgs. 152/06 e delle Direttive comunitarie di settore:
- c) definisce criteri e indirizzi per favorire il e) definisce criteri e indirizzi per favorire il idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;
- d) definisce i criteri per la definizione del costo del definisce i criteri per la definizione del costo servizio;
  - in settori d'impiego dell'acqua, anche in costi conseguenti a carico della collettività;
- f) definisce i livelli minimi di qualità del servizio idrico integrato, sentite le regioni, i gestori e le idrico integrato, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
- elettrica e il gas, la corretta redazione del piano elettrica e il gas, la corretta redazione del piano d'ambito e delle sue successive revisioni, d'ambito e delle sue successive revisioni, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti ai regolano il rapporto tra le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge sensi dell'articolo 2 comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e i gestori del servizio 23 dicembre 2009 n. 191 e i gestori del servizio idrico integrato;
  - territoriali

#### Articolo 2

(Finalità e principi ispiratori della regolazione (Finalità e principi ispiratori della regolazione del settore idrico)

- formulati dal Parlamento e dal Governo.
- persegue le seguenti finalità:
- idriche;
- sull'intero territorio nazionale;

trasparente, non discriminatorio;

- d. tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
- e. gestione dei servizi idrici in condizioni di e. gestione dei servizi idrici in condizioni di di equilibrio efficienza economico finanziario.
- integrale dei costi", compresi quelli ambientali e integrale dei costi", compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e "chi inquina paga", ai sensi relativi alla risorsa, e "chi inquina paga", ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE.

## Articolo 3

(Individuazione delle funzioni di regolazione del (Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas)

- idrico integrato:
- a, vigila sulle modalità di erogazione del servizio a. definisce i livelli minimi di qualità del idrico integrato, assicurando il rispetto dei livelli servizio, sentiti la Conferenza permanente per minimi di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province nonché prevedendo premialità e penalità ai fini autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità dell'incremento dei livelli di qualità del servizio, d'ambito, i gestori e le associazioni dei esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di consumatori e vigila sulle modalità della sua documenti, accesso e ispezione, irrogando, in erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni acquisizione di documenti, accesso e ispezione, amministrative pecuniarie e, in caso reiterazione delle violazioni, qualora ciò non o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni comprometta la fruibilità del servizio da parte amministrative pecuniarie non inferiori nel degli utenti, proponendo al soggetto affidante la minimo ad euro 50.000 e non superiori nel sospensione o la cessazione dell'affidamento; massimo a euro obblighi di automatico in favore degli utenti in caso di comprometta la fruibilità del servizio da parte violazione dei medesimi provvedimenti;

b. predispone, secondo ai sensi dell'articolo 151 b. predispone, ai fini dell'articolo 151 del del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o o più convenzioni tipo per la regolazione dei più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori,

c. definisce le componenti di costo – inclusi i c. definisce, tenuto conto della necessità di costi finanziari degli investimenti e della recuperare i costi ambientali anche secondo i gestione - per la determinazione della tariffa del principio "chi inquina paga", le co servizio idrico integrato, per i vari settori di di costo per la determinazione

trasparente, non discriminatorio;

- d. tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
- e efficienza di equilibrio economico е finanziario.
- f. attuazione dei principi comunitari "recupero f. attuazione dei principi comunitari "recupero Direttiva 2000/60/CE.

## Articolo 3

servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas)

- 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato:
  - di comminando, in caso di inosservanza, in tutto 10.000.000 e, in caso di indennizzo reiterazione delle violazioni, qualora ciò non degli utenti, proponendo al soggetto affidante decadenza sospensione la 0 concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti violazione in caso dei medesimi provvedimenti:
    - del servizio e soggetti gestori, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d. predispone e rivede periodicamente il metodo d. predispone, tenuto conto di quanto lettera c), e fissa, altresì, le relative modalità di tariffa del servizio idrico integrato, con delle tariffe;

tariffario per la determinazione della tariffa del specificato nel DPR n. 116 del 18.07.2011, il servizio idrico integrato di cui alla precedente metodo tariffario, per la determinazione della revisione periodica, vigilando sull'applicazione riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio, che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinchè siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga" e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Autorità; fissa le relative modalità di revisione periodica e prevede, premialità e penalità ai dell'incremento dei livelli di qualità del servizio:

d bis. vigila sull'applicazione delle tariffe e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti, riguardo provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate. entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.

e. approva le tariffe del servizio idrico integrato, predisposte dalle autorità

e. approva le tariffe del servizio idrico integrato, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del competenti; decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni, nonché prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge. In caso di inadempienza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto l'eventuale esercizio del sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili. comunque in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare dovuto al gestore inadempiente.



f. adotta direttive per la trasparenza della f. emana direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile, contabilità delle gestioni e valuta i costi delle amministrativa e funzionale dei gestori del singole prestazioni, definendo servizio idrico integrato o di suoi segmenti, valutazione anche su base comparativa della nonché la rendicontazione periodica dei dati efficienza e della economicità delle gestioni a gestionali ai fini dello svolgimento dei propri fronte dei servizi resi; compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche fini di un confronto comparativo sovranazionale;

integrato su richiesta del Governo, delle regioni e integrato su richiesta del Governo, delle regioni, dei soggetti che affidano il servizio;

h. può formulare proposte di revisione della h. può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza di non corretta grave applicazione;

reclami istanze segnalazioni, secondo quanto reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art 2, comma 12, lettera m) della disposto dall'art 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi;

j. integra la relazione al Governo e al Parlamento j. predispone annualmente una relazione di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i) della sull'attività svolta, con particolare riferimento legge 481 con un'apposita sezione avente allo stato e alle condizioni di erogazione dei particolare riferimento allo stato e alle condizioni servizi idrici e all'andamento delle entrate in del servizio idrico integrato;

e bis, verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico acquisendo preliminarmente la valutazione effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito pianificazione regionale e provinciale di settore:

g. esprime pareri in materia di servizio idrico g. esprime pareri in materia di servizio idrico degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);

inosservanza di non corretta applicazione;

i. tutela i diritti degli utenti, anche valutando i. tutela i diritti degli utenti, anche valutando in favore degli utenti stessi;

> applicazione dei meccanismi autofinanziamento, che è tras

Parlamento e al Governo entro

k. svolge funzioni di raccolta, elaborazione e k. svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, restituzione di dati statistici e conoscitivi, fine Ministero degli Α tal 11 al presente articolo.

2. L'Autorità per l'energia, in assenza di 2. L'Autorità per l'energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi regolamentari funzionali allo svolgimento delle regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

## dell'anno successivo a quello cui si riferisce:

assicurando l'accesso generalizzato, anche per assicurando l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi utenti. A tal fine dell'Ambiente, della tutela del territorio e del dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'Autorità per l'energia, mare, d'intesa con l'Autorità per l'energia, trasferisce gli archivi, la documentazione ed i trasferisce gli archivi, la documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di cui database informatici relativi alle funzioni di cui al presente articolo.

- l. L'Autorità, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
- o disponga riferimenti normativi di 14 novembre 1995, n. 481.

"Articolo 4 (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione."

